

STATUTO

GIARDINELLO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARDINELLO PA VIA GARIBALDI 5

Numero REA: PA - 226281

Codice fiscale: 04931670824

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I		
Denominazione- Sede- Durata- oggetto		
art. 1		
(Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel comune di Giardinello la Società		
cooperativa denominata " Giardinello Società cooperativa ".		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-		
sponsabilità limitata.		
La cooperativa potrà istituire, con delibera dell' Organo am-		
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie rappresen-		
tanze anche altrove.		
art. 2		
(Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-		
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-		
ritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO-OGGETTO		
art. 3		
(Scopo mutualistico)		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio		
di mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per sco-		
po:		

quello di ottenere tramite la gestione in forma associata con-
tinuità di occupazione lavorativa e le migliori condizione e-
conomiche, sociale e professionali per i soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalen-
dosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce succes-
sivamente all' instaurazione del rapporto associativo un ulte-
riore rapporto lavoro, in forma subordinata o autonoma, in
qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,
compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con
cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-
le.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
liane.

art. 4

(Oggetto sociale)

Considerata l' attività mutualistica della Società, così come
definita dall' articolo precedente, nonché i requisiti e gli
interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa
ha come oggetto:

Gli scopi che i soci cooperatori intendono perseguire è quello
di ottenere tramite la gestione in forma associata dell' a-
zienda alla quale prestane la propria attività di lavoro, con-
tinuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni e-

conomiche, sociali e professionali.

In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque per i motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che attraverso il lavoro intenso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività e le attività educative dell' uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell' emarginazione.

La cooperativa si propone, pertanto, di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività inerente alla qualificazione morale, culturale - professionale materiale, nonché all' inserimento sociale di chiunque, handicappato sia fisico che psichico, tossico dipendente, alcoolista, carcerato disidratato, ecc., si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne.

Ciò attraverso l' utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipano nelle diverse forme le attività ed alla gestione della cooperativa.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e delle associazioni di rappresentanza, nell' ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo uni-

tario italiano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla UNIONE ITALIANA COOPERATIVA (UN.I.COOP) interprovinciale di Palermo e Messina, ai suoi organismi periferici o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all' associazione Nazionale e regionale di categoria aderente alla Lega Nazionale Cooperativa, e Mute, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l' interesse generale della comunità alla promozione umana ed all' integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate (nei sensi dell' articolo 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381) .

La Cooperativa si propone di:

- Contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle persone e delle singole comunità in ordine alla vita sociale, culturale e politica;
- Operare il raggiungimento di una cultura e di una democrazia paritaria in cui sia pienamente riconosciuta la dignità della donna;
- Svolgere un' azione di approfondimento e di diffusione tematiche di interesse sociale, etico, culturale;

	Promuovere iniziative di studio, ricerca e di formazione;	
	Promuovere ed attuare un' azione di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell' opinione pubblica in ordine ai problemi della giustizia, della libertà, della solidarietà e della pace;	
	Promuovere attività culturale quali: gestione di biblioteche di sale di lettura, di proiezioni cinematografiche ed audiovisive, di convenzioni, studi, ricerche, conferenze, congressi e seminari, nonché sviluppare un sistema di consulenza ed assistenza professionale qualificata, promuovere gruppi di lavoro, viaggi culturali, gite, scambi culturali con paesi europei ed extraeuropei, folklore. Attività teatrale musicali e qualsiasi altra attività atta allo scopo, nonché tutelare e valorizzare i beni etno - antropologi a fine di favorire il turismo ponendo in essere tutte quelle iniziative necessarie ed opportune;	
	Promuovere attività finalizzate allo sviluppo dell' agriturismo artigiano locale;	
	Gestire servizi di assistenza per i giovani svantaggiati ed anziani;	
	Promuovere l' attività di formazione globale e specifica degli aderenti;	

	• Svolgere attività di studio e di ricerca per la mi-	
	gliore conoscenza ecologica;	
	• Promuovere il riconoscimento e la crescita della sog-	
	gettualità della famiglia e svolgere iniziative per	
	il rispetto dei suoi diritti e in favore dei suoi bi-	
	sogni;	
	• Promuovere, istituire e gestire servizi sociali ed	
	educativi quali: consultori familiari, asili nido,	
	scuole materne, ricreatori, soggiorni vada;	
	• Impegnarsi per il riconoscimento del valore della	
	differenza e delle parità uomo -donna nella scuola;	
	• Promuovere la formazione di operatori, di animatori e	
	di docenti;	
	• Attuare convegni, corsi residenziali, centri di ser-	
	vizio culturale, attività di documentazione di stam-	
	pa, ecc.;	
	• Promuovere e gestire attività di formazione profes-	
	sionale collaborando con istituzioni ed enti italiani	
	ed europei.	
	Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la coo-	
	perativa intende operare attraverso attività produttive sia di	
	tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale o di	
	servizi, mediante le quali realizzare l' integrazione lavora-	
	tiva di persona socialmente svantaggiate, in misura non infe-	
	riore al trenta per cento dei lavoratori. I lavoratori persone	

8 di 49

	cittadino con personale specializzato;	
	• Dei trasporti urbani ed extraurbani;	
	• Della manutenzione di servizi igienici;	
	• Della defissione, dismissione di impianti pubblicitari e	
	di manifesti;	
	• Dei lavori di verifica segnaletica straordinaria e del-	
	la segnalazione di anomalie della stessa,	
	• Della tutela dei diritti civili;	
	• Della promozione della cultura e dell' arte e dello	
	sport dilettantistico, anche mediante l' organizzazione	
	di spettacoli turistici e manifestazioni sportive;	
	• Raccolta carta, raccolta rottami, oli usati, e batterie	
	esauste;	
	• Lavori edili ed idraulici di qualsiasi genere, manuten-	
	zione e riparazione di impianti elettrici, abitazioni	
	civili ed uffici pubblici, provati ed affini;	
	• Manutenzione di impianti sportivi e teatrali, pubblici	
	e privati;	
	• Raccolta rifiuti speciali ed ospedalieri;	
	• Raccolta vetro, plexiglas e materiali plastici;	
	• Lavori e ripartizione di falegnameria, interventi elet-	
	trici ed adeguamenti dei relativi impianti alle norme	
	CE, interventi in muratura, sostituzione vetri e manu-	
	tenzione di ogni tipo.	
	• L' acquisto e/o affitto o sub-affitto di immobili,	

	strumenti, attrezzature e quant' altro si renda neces-	
	sario allo svolgimento degli scopi sociali (corsi di	
	formazione etc.);	
	• Aggiornamento delle procedure e attività professionali	
	per le professioni sanitarie e non mediche.	
	• Percorsi assistenziali, integrazioni, tra ospedalizza-	
	zione assistenza specialistica, assistenza domiciliare	
	integrata.	
	• Trasporto con ambulanze proprie ai dimessi degli ospe-	
	dali pubblici e privati e servizio 118 dove consentiti.	
	• Svolgere assistenza domiciliari anziani, minori, inabi-	
	li, tossicodipendenti, oncologici previa di fissa dimo-	
	ra emigrati ed immigrati, donne madri.	
	• Fornire servizi di accompagnamento presso luoghi pub-	
	blici privati ad anziani, minori, tossicodipendenti,	
	immigrati ed extracomunitari, disabili.	
	• Servizio il trasporto pubblico e privato (pullman 9	
	posti, pullman 15 post, con rimessa propria presso la	
	quale gli autoveicoli sostano e sono a disposizione	
	dell' utenza) con licenza comunale e non.	
	• Gestire il telesoccorso ad anziani, minori inabili,	
	tossicodipendenti, extra comunitari ed immigrati con l'	
	utilizzo di nuove tecnologie.	
	• Fornire servizi ad ospedali, cliniche private, case di	
	cura, comunità alloggio, case famiglia, gruppi di ap-	

		partamento, asili nido.	
	•	Gestire comunità alloggio, case di cura, case albergo,	
		case di riposo, centri diurni per ragazze madri, per	
		extracomunitari, immigrati, centri diurni di assistenza	
		e centri ascolto per tutti u soggetti in condizioni di	
		disagio sociale svantaggiati immigrati ed extracomuni-	
		tari.	
	•	Fornitura di pasti caldi, alimenti, gestione mense.	
	•	Somministrazione al pubblico do bevande alcoliche e	
		non.	
	•	Gestire lavanderia e cucine pubbliche e private.	
	•	Organizzare e gestire centri di accoglienza per anzia-	
		ni, minori, disabili, tossicodipendenti, extracomunita-	
		ri e immigrati ed emigrati.	
	•	Organizzare e gestire corsi di ginnastica correttiva,	
		ginnastica psicomotoria.	
	•	Gestire corsi di lingue straniere, corsi di formazione	
		in genere in maniera professionale, artigianale, arti-	
		stica. Nonché corsi di addestramento e qualificazione	
		per lo svolgimento e di attività e servizi diretti al	
		recupero dei portatori handicap e di soggetti affetti	
		da disagi psichici a lungo degenti.	
	•	Gestire corsi di immigrati ed emigrati.	
	•	Gestire asili nidi condominali pubblici e privati.	
	•	Gestire corsi E.C.M. per dipendenti pubblici e privati.	

	• Acquistare emittente radiofonica e televisiva in regola con norme vigenti.	
	• La diffusione nell' ambito locale, regionale e/o nazionale in osservanza delle leggi vigenti via etere e digitali con qualsiasi altro mezzo tecnico, nonché a mezzo stampa, di programmi culturali, musicali, teatrali, sportivi, di informazione di propaganda e di verità, nonché telefilm, cartoni animati, documentari, incontri e dibattiti politici e altri programmi di genere vario non espressamente indicati ma in osservanza delle leggi vigenti. Registrazioni, produzioni e realizzazioni fotografica a scopo discografica, produzione audiovisiva, servizi pubblicitari, servizi giornalistici e di informazioni, spettacoli sportivi, culturali, teatrali etc.	
	• Servizi filmati televisivi e radiofonici per la propria remittenza televisiva e/o radiofonica, ma anche per conto terzi, realizzandone di pubblicazione e quotidiani, periodici libri, opuscoli, audiovisivi, noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature emittenti e ricevitori, ripetitori, registratori, telecamere, videotap, noleggio di video cassette, agenzia pubblicitaria, organizzazione, spettacoli in genere.	
	• Attività previste dalla legge 08/11/2000 n° 328.	
	• Attività previste dalla legge regionale 285/97	
	• Attività previste dalla legge regionale 10 del	

	31/07/2003.	
	Attività in materia di gestione di volontari di cui alla legge 6 marzo 2001, n° 64 e della circolare 29 novembre 2002 n° 31550, 111/ 2.16, nell' ambito dei progetti del servizio civile nazionale sulla base dei bandi emanati dalla presidenza del consiglio dei ministri da svolgere in ambito regionale ed extracomunitaria.	
	Svolgere attività nelle politiche di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario nazionali ed europee nonché finalità di solidarietà sociale, di cooperazione decentrata in collaborazione anche con soggetti pubblici nazionali, regionali ed internazionali,	
	Dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici e consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	Stipulare convenzioni con enti pubblici, aderire ad Associazioni locali, nazionali ed internazionali, nell' interesse dello svolgimento degli scopi sociali, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	Partecipare a licitazioni ad appalti sia pubblici che privati;	
	Per la realizzazione e lo sviluppo della propria attività la	

Società Cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione di strutture operanti nel settore formativo, o in settori specifici in genere, al fine di poterne raggiungere i propri scopi sociali.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra finalizzate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa tra l' altro può:

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interesse o partecipazioni in altre società od imprese che abbiano oggetto sociale analogo od affine al proprio.
- Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- Stipulare le convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali, nazionali ed internazionali, nell' interesse dello svolgimento degli scopi sociali, richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- Partecipare a licitazioni ed appalti sia pubblici che

	privati;	
-	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la	
	società potrà usufruire di contributi, sussidi sovvenzio-	
	ni, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in	
	genere, comunitarie, statali, regionali e di ogni altro	
	ente.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	limiti dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgi-	
	mento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato dall' Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	art. 5	
	(Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- avere le conoscenze tecniche o comunque i requisiti professionali adeguati;
- avere compiuto 18° anno di età;
- essere disponibili ad impegnarsi in eventuali prestazioni accessorie;

in nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

art. 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci sensi dell' art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci comunque in possesso dei requisiti di cui l' art. 5 del precedente statuto che intendano completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella

La durata dell' appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell' ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all' approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell' Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli atti art. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall' art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l' eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall' art. 11 del presente statuto:

- a) l' inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l' inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell' impresa;
- c) l' inosservanza dei doveri di leale collaborazione con

	la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguatamente agli standard produttivi;	
	e) <u>la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad es-</u>	
	<u>sere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.</u>	
	Verificatesi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall' Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci coo-	
	peratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci cooperatori, il socio appartenente nella speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all' Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti <u>richiesti ed</u>	
	<u>il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formati-</u>	
	<u>vo.</u>	
	<u>Il passaggio alla categoria di socio cooperatore</u> deve essere	
	comunicato all' interessato e annotato a cura degli ammini-	
	stratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l' Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all' interessato la deliberazione di esclusione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo , si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	

art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) L' indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) L' indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) L'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell' art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

	a) la regione sociale o la denominazione, la	
	forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell' organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive	
	la domanda;	
	L' Organo amministrativo, accerta l'esistenza dei requisiti di	
	cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo crite-	
	ri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'	
	attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' in-	
	teressato e annotata, cura degli amministratori, sul libro dei	
	soci.	
	L' organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l' ha proposta può, entro il termine di decaden-	
	za di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull' istanza si pronunci l' assemblea, la quale delibera sul-	
	le domande non accolte, se non appositamente convocata,in oc-	
	casiona della successiva convocazione.	
	L' Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all' ammissione di nuovi	

soci.

art. 8

(obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti della legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini
fissati dell' Organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

- dell' eventuale tassa di ammissione, a ti-
tolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di
ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato
dalla decisione dei soci in sede - di approvazione del bilan-
cio su proposta dell' Organo amministrativo;

b) all' osservanza dello statuto, dei regolamenti in-
terni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante del libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
zione dalla relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
raccomandata alla Cooperativa.

art. 9

(Perdita della qualità del socio)

La qualità del socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa

di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento
o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso ha effetto, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario con la chiusura dell' esercizio. Tuttavia, l' Organo amministrativo potrà, su

richiesta dell' interessato, far decorrere l' effetto del re-
cesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
della domanda.

art. 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall' Organo amministrati-
vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-
gimento degli scopi sociali, oppure che abbia per-
duto i requisiti richiesti per l' ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutuali-
stica con diligenza e comunque, qualora incorra in
una delle cause di interruzione del rapporto di la-
voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai
regolamenti ai sensi dell'art6 della legge 142/01;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbli-
gazioni che ineriscano il rapporto mutualistico,
nonché delle deliberazioni adottate dagli Organi
sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti
sociali, le deliberazioni adottate dagli organi so-
ciale, salva la facoltà dell' Organo amministrativo
di accordare al socio un termine non superiore ai
60 giorni per adeguarsi;

	e) che, previa intimazione da parte dell' Organo ammi-	
	nistrativo, non adempia entro 60 giorni al versa-	
	mento del valore delle azioni sottoscritte o ai pa-	
	gamenti di somme dovute alla Società e qualsiasi	
	titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la Cooperativa, o che presti la propria	
	opera presso imprese private o pubbliche, senza l'	
	esplicita autorizzazione dell' Organo amministrati-	
	vo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell' art. 39 e se-	
	guenti, nel termine di 60 giorni della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L' esclusione diventa operante dall' annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell' Organo amministrativo.	
	art. 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall' Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e	

seguenti del presente statuto.

L' impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

art. 13

(Liquidazione)

I soci riceduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base dl bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all' importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall' approvazione del bilancio stesso.

art.14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare,

	unitamente la richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell' ipotesi di più eredi o legatari essi entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	Il diritto di tale designazione si applica l' art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l' ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell' Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell' art. 13.	
	In caso di purità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall' art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell' art. 13.	
	art. 15	
	(termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	

	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5anni della data di	
	approvazione del bilancio dell' esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell' Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per motivi indicati nell' art. 11, lettera b),	
	c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed il pagamento	
	dell' eventuale penale, ove determinata nel regolamento, per-	
	dono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata co-	
	me sopra.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove non previste da apposito regola-	
	mento, dal risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all' art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l' insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Soci sovvenitori

art. 16

(Soci sovvenitori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovvenitori, di cui all' art .4 della legge 31.01.92, n° 59.

art. 17

(Conferimento e quote dei soci sovvenitori)

I conferimenti dei soci sovvenitori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00.

ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di 1.500,00

art.18

(Alienazione delle quote dei soci sovvenitori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovvenitori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente

	previo di gradimento dell' Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'	
	Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministra-	
	tori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione.	
	art. 19	
	(Deliberazione di emissione)	
	L' emissione delle quote destinate ai soci sovvenitori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabili-	
	re:	
	a) l' importo complessivo dell' emissione;	
	b) l' eventuale esclusione o limitazione, moti-	
	vata dall' Organo amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli	
	utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all' ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall' Assemblea al momento dell'emissione.

I soci sovvenitori non possono superare il terzo dei voti spettanti a l' insieme dei soci presenti o rappresentanti in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovvenitori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti ad essi portati.

Fatta salva l' eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovvenitori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione della assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all' Organo amministrativo ai fini dell' emissione dei titoli.

art. 20

(Recesso dei soci sovvenitori)

Oltre che nei casi previsti dall' art. 2437 del codice civile,

ai soci sovvenitori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovvenitori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

art. 21

(Elementi costitutivi)

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovvenitori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all' art. 23 e con il valore delle quote eventuale non rimborsati ai soci receduti o esclusi dagli eredi dei soci deceduti;

c) dall' eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente

art. 8;	
d) della riserva straordinaria;	
e) da ogni altra riserva costituita dall' as-	
semblea e/o prevista per la legge o per lo statuto.	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
to, ovvero deliberazione dell' Assemblea non possono essere	
ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all' atto	
dello scioglimento della società.	
art. 22	
(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
lontari, né essere cedute con effetto verso la Società , sen-	
za l' autorizzazione dell' Organo amministrativo.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
quote deve darne comunicazione all' Organo amministrativo con	
lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all' acquiren-	
te, le indicazioni previste nel precedente art. 7 controfirma-	
te per conferma e accettazione del potenziale acquirente e	
salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
razione mendaci.	
Il provvedimento che concede o nega l' autorizzazione deve es-	
sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	

soci l' acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
socio.	
Il provvedimento che nega al socio l' autorizzazione deve es-	
sere motivato. Contro diniego il socio entro 60 giorni dal ri-	
cevimento della comunicazione può proporre opposizione al col-	
legio arbitrale.	
art. 23	
(Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato dall'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
ne degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura	

non inferiore al 30%;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
La Cooperativa può, utilizzare le riserve dividibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .	
art. 24	
(Ristorni)	
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato

art. 26

(L'assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., e-mail, fax e/o affissione presso la sede sociale, inviata 8

giorni prima dell' adunanza, contenente l' ordine del giorno, il luogo, la data, e l' ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell' adempimento delle suddette formalità, l' Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

art. 27

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	art. 28	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	art. 29	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	art. 30	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto , qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti, per i soci sovventori	
	si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	

vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado dagli affini il secondo, collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

art. 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

art. 32

(Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Ammini-

stratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

art. 33

(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-

nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

art. 34

(Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

art. 35

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata

dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

art. 36

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

art. 37

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle

deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

art. 38

(Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di

	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	art. 39	
	(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n°5/03, nominate con le modalità	
	di cui al successivo art 40, salvo che non sia previsto l' in-	
	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, an-	
	che quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, liquidatori o Sinda-	
	ci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
alla clausola di cui al comma precedente.	
art. 40	
(Arbitri e procedimento)	
Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a	
diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	
competente con riferimento alla sede della Società, in vigore	
alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazio-	
ne, oppure, in base alla procedura di altro organismo di con-	
ciliazione iscritto nell' apposito registro tenuto presso il	
Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde ri-	
chiesta delle parti.	
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
giorni dall' inizio di questa procedura o nel diverso periodo	
che le parti concordino per iscritto sarà devoluta alla cogni-	
zione degli arbitri.	
Gli Arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
€ 60.000. Ai fini della	
determinazione del valore della controversia si	
tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	

	ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati come da giurisprudenza.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35 comma1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall' art. 36 D.lg. n° 5/2003	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	

trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

art. 41

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

art. 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

art. 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del pre-

cedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

art. 44

(Regolamenti)

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero la normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

art. 45

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

art. 46

(Rinvio)

	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'	
	art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d' eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell' art 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto	
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l' organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l' Assemblea per adeguare	
	lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre	
	che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuo-	
	vamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto	
	cartaceo ai sensi dell'Art. 20 Commi 2 e 3 del DPR 445/00 e succ.	
	mod, che si trasmette ad uso registro Imprese di PALERMO	
	ESENTE DA BOLLO "ai sensi dell'art.19 tabella all.b al dpr 642/72"	
	esente da bollo" ai sensi dell'art. 10 e e17 D. L. 460/97	